



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 208/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
PARONI / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.)
(GU14/1843/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza del sig. Paroni, del 22 luglio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante, intestatario dell'utenza telefonica di rete mobile n. 3404830XXX ha contestato un addebito non giustificato e la mancata risposta al reclamo. In particolare nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato che in data 1 dicembre 2015, aveva riscontrato sulla fattura n. 1539750060 dell'8 settembre 2015 un addebito pari a euro 1,63 relativo a servizi non richiesti e il successivo 4 dicembre 2015 aveva inviato un reclamo all'operatore senza ricevere alcun riscontro.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- i. lo storno dell'importo pari a euro 1,63;
- ii. la liquidazione dell'indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
- iii. la liquidazione dell'indennizzo per attivazione di servizio non richiesto;
- iv. la liquidazione di ogni altro indennizzo che l'Autorità riterrà di liquidare;
- v. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società H3G, (ora Wind Tre S.p.A., di seguito anche solo "H3G" o "Società"). nella memoria, ha eccepito l'improcedibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 2 del *Regolamento sugli indennizzi*, in quanto le richieste dell'istante sono state soddisfatte in sede di tentativo di conciliazione. A tal proposito, ha depositato copia dell'assegno circolare inviato all'istante così come indicato nel verbale del CORECOM del 5 luglio 2016 nel quale è espressamente indicato che la società H3G si impegna a corrispondere l'importo pari a euro 61,63 relativo alla restituzione dell'importo contestato nonché all'indennizzo per la mancata risposta al reclamo, così come previsto dalla propria Carta servizi.

3. Motivazione della decisione

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per le seguenti motivazioni.

In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'operatore, ai sensi dell'articolo 2 del *Regolamento sugli indennizzi*, relativamente alle richieste dell'istante di cui ai punti i. e ii., in quanto le stesse risultano già soddisfatte in sede di conciliazione e, pertanto, non possono essere riproposte in sede di definizione.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto iii., la stessa non può trovare accoglimento, tenuto conto che quanto ai servizi digitali deve rammentarsi che trattasi: a) di servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indennizzi del *Regolamento sugli indennizzi*; b) di servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; c) di servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto iv., la stessa non può essere accolta in quanto non si ravvisano gli estremi per la liquidazione di alcun ulteriore indennizzo se non quello relativo alla mancata risposta al reclamo che ha già trovato il suo accoglimento in sede di conciliazione.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto v., in considerazione del mancato accoglimento delle richieste dell'istante, si ritiene equo compensare le spese di procedura tra le parti.

CONSIDERATO che la società H3G S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-*bis* c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526).

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza del sig. Paroni nei confronti della società Wind Tre S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi